



# Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

SEGRETERIA GENERALE

N. 195

DETERMINAZIONE

del 21 marzo 2026

OGGETTO: CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 23.02.2026 PER IL TRIENNIO 2022/2024. ATTUAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ARRETRATI RELATIVI AGLI INCREMENTI STIPENDIALI.

La sottoscritta CAVIGLIA STEFANIA, Responsabile del Segreteria Generale;

Premesso che in data 23 febbraio 2026 è stato stipulato in via definitiva il CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2022-2024, il quale al titolo VII contiene disposizioni sul trattamento economico spettante ai dipendenti;

Considerato che in base all'art. 2, comma 2 gli effetti del CCNL decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del contratto stesso;

Visti gli artt. 2, comma 3 e 45, comma 2, del d.lgs. 165/2001 in base ai quali l'attribuzione del trattamento economico ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni può avvenire esclusivamente sulla base del CCNL;

Richiamato l'art. 56 del CCNL 2022-2024:

*“1. Gli stipendi tabellari, come previsti dal CCNL 16.11.2022 sono incrementati:*

*- per l'anno 2022: di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 spettante in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;*

*- per l'anno 2023: di importi mensili lordi, per tredici mensilità, corrispondenti all'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 spettante in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;*

*- con decorrenza dall'1/1/2024: degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell'allegata Tabella A, colonna 1, i quali riassorbono e ricomprendono gli incrementi dei primi due alinea. 2.*

*Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, terzo alinea, a decorrere dall'1/1/2024 sono rideterminati nelle misure di cui all'allegata tabella B, colonna 1.”*

Richiamato altresì l'art. 60 commi 1 e 4:

*“1. Con decorrenza primo gennaio dell’anno successivo a quello di sottoscrizione dell’Ipotesi di CCNL, le quote dell’indennità di comparto indicate nell’allegata tabella C, colonna 2 e colonna 3 sono conglobate nello stipendio tabellare. Conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, gli importi mensili della indennità di comparto sono rideterminati come indicato nella stessa tabella C, colonna 4 e sono posti interamente a carico del Fondo risorse decentrate. L’incremento dello stipendio tabellare derivante dal parziale conglobamento della indennità di comparto di cui al primo periodo concorre al calcolo della indennità premio di fine servizio nel rispetto del sistema del pro-rata.*

...

*4.Gli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione del comma 3, sono rideterminati, a decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, nelle misure di cui all’allegata tabella B, colonna 2.”*

Ritenuto pertanto di dover procedere alla corresponsione ai dipendenti aventi diritto degli incrementi stipendiali di cui alla Tabella A, entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL come prevede l’art. 2, comma 3 per tutti gli istituti a contenuto economico con carattere vincolato ed automatico direttamente derivanti dal CCNL;

Visti i conteggi degli arretrati contrattuali da corrispondere per le annualità 2024-2025-2026, depurati dell’indennità di vacanza contrattuale, secondo i quali le somme da erogare ai dipendenti aventi diritto ammontano a complessivi €. 230.998,82 oltre oneri previdenziali ed irap (come da prospetto allegato) così suddivisi per le diverse annualità:

- anno 2024: €. 106.311,98
- anno 2025: €. 108.338,84
- anno 2026: €. 16.348,00;

Atteso che le somme relative al 2024 e 2025 - oggetto di stanziamento sui bilanci degli esercizi di riferimento e di successivo accantonamento nel risultato di amministrazione in conformità al principio contabile applicato 4/2, par. 5, n. 2) lett. a) secondo alinea - sono state stanziare nel bilancio di previsione finanziario 2026/2028, esercizio 2026, con apposita variazione approvata con deliberazione d’urgenza della G.C. con n. 59 del 20 marzo 2026, concernente l’applicazione della indicata quota di avanzo accantonato relativo agli oneri dei rinnovi contrattuali per il periodo 2024-2025;

Dato atto che la somma relativa all’importo degli arretrati di competenza delle annualità 2024-2025 non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui all’art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019, così come stabilito a decorrere dal 2022 dall’art.3, comma 4-ter, del d.l. 36/2022, convertito dalla L. 79/2022, sicché non si determinano sforamenti in merito al rispetto del tetto complessivo della spesa del personale, né riduzioni delle risorse economiche disponibili per assunzioni a tempo determinato;

Considerato altresì che, in coerenza al richiamato principio contabile, la spesa per far fronte all’incremento contrattuale relativo all’anno 2026, quantificata in € 16.348,00 (oltre agli oneri previdenziali e all’imposta irap) per il periodo gennaio-febbraio 2026, deve essere imputata sugli stanziamenti della spesa di personale dell’esercizio 2026, anno di sottoscrizione del nuovo CCNL;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 adottata in data 28/11/2025 di

- approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 adottata in data 22/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026/2028;
  - la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 24/01/2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028;
  - la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 07/02/2026 di approvazione del PIAO per il triennio 2026/2028;

Considerato che detto piano affida alla sottoscritta la gestione del servizio in oggetto e dei relativi capitoli di spesa;

Visti gli artt. 31, 55 e segg. del regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, da parte del competente responsabile del servizio;

## **D E T E R M I N A**

1. Di attuare il CCNL del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in via definitiva in data 23 febbraio 2026 ed efficace dal giorno successivo, relativo al triennio 2022-2024 adeguando a decorrere da marzo 2026 la retribuzione dei dipendenti in conformità alla tabella B seconda colonna;
2. Di dare atto che per le annualità 2022 e 2023 - in base a quanto definito dall'art. 56 CCNL 23.02.2026 - gli arretrati coincidono con le anticipazioni economiche già erogate a titolo di vacanza contrattuale;
3. Di dare atto che l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2022-2024 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare, mentre viene corrisposta l'IVC per il CCNL 2025-2027;
4. Di disporre il pagamento in favore del personale avente titolo degli incrementi a valere da 01.01.2024 (rideterminati con decorrenza 01.01.2026) così come definiti nella tabella A del CCNL 2022-2024 in sede di corresponsione delle retribuzioni di marzo 2026, riconoscendo pertanto gli arretrati 2024-2025-2026 come da prospetto allegato;
5. Di impegnare la spesa di € 214.650,82, maggiorata degli oneri riflessi ed irap per un totale di € 293.384,74, per far fronte agli arretrati contrattuali degli anni 2024-2025 per gli incrementi stipendiali dovuti al personale avente diritto agli appositi capitoli della spesa di personale del bilancio corrente finanziati mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione accantonato;
3. Di impegnare la spesa di € 16.348,00 oltre oneri riflessi ed irap, per far fronte agli arretrati contrattuali del periodo gennaio-febbraio 2026 per incrementi stipendiali dovuti al personale avente diritto nella misura mensile di cui alla seconda colonna della tabella B CCNL 2022-2024, sugli stanziamenti della spesa di personale previsti nel bilancio 2026/2028, esercizio 2026;
4. Di dare atto che, in applicazione dell'art. 3, comma 4-ter del d.l. 36/2022, convertito dalla legge 79/2022, l'ammontare di spesa di personale che non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 e smi è pari ad €. 275.139,42 corrispondente all'importo degli arretrati di competenza delle

annualità 2024-2025 (al netto dell'imposta irap), antecedenti al 2026 che è quella di effettiva erogazione degli emolumenti stessi;

1. **di dare atto** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Mondovì, li 21 marzo 2026

IL DIRIGENTE / IL RESPONSABILE  
CAVIGLIA STEFANIA \*

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa